



1°) ad accettare il versamento, da farsi degli eredi Bonelli, di somme in conto del debito arretrato e del residuo mutuo degli eredi medesimi verso l'Istituto, rilasciandone le relative quietanze;

2°) a determinare le porzioni del suddetto immobile da liberare, di volta in volta, dall'ipoteca come sopra iscritta a favore dell'Istituto, in relazione all'ammontare della somma versata, rilasciando a tal fine ogni più ampio e opportuno consenso;

3°) a consentire l'annotamento di inefficacia, per gli appartamenti liberati dall'ipoteca, della trascrizione di fatti dipendenti dal citato contratto di mutuo;

4°) a prestare i consensi, stipulare gli atti e fare quanto necessario per l'attuazione della deliberazione suddetta.

In forza della citata delibera consiliare 23 luglio 1942 e a seguito di parziale versamenti eseguiti dagli eredi Bonelli in conto del loro debito complessivo, l'I-